



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.02.2026, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 109 – 1/2025, promosso

DA

Gabriele Grossi, elettivamente domiciliato in Pesaro, p.le Matteotti, 2, presso lo studio dell'avv. Claudia Fabiani, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 22.12.2025.

Ricorrente

Rilevato che con ricorso presentato il 22.10.2025 ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. Gabriele Grossi ha domandato l'apertura di un procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore per definire la sua situazione di sovraindebitamento;

rilevato che l'OCC ha dato conto che *"L'origine del suo attuale stato di sovraindebitamento non risiede in scelte azzardate o in condotte dissipative, ma in una concatenazione di eventi – umani prima che finanziari – che hanno progressivamente minato l'equilibrio economico e personale del debitore, fino a comprometterlo del tutto. Nel 2007, dopo anni di tensioni familiari, il padre del Sig. Grossi decise di riacquisire l'immobile dell'infanzia a Canale Monterano, acquistandolo dai fratelli e, per affetto, lo intestò al figlio. L'abitazione, in condizioni precarie, fu oggetto di una ristrutturazione curata personalmente dal Sig. Grossi, che vi andò a convivere con la compagna nel 2008 e, successivamente, con la figlia della stessa, nata da una precedente relazione. Nel 2011 contrasse un mutuo per liquidità per ultimare i lavori necessari a rendere dignitosa e accogliente la casa che nel frattempo era divenuta dimora familiare. Il 2012 segnò però una svolta drammatica. Nell'arco di due mesi, il Sig. Grossi perse entrambi i genitori, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra. Alla devastazione affettiva si aggiunsero, sin da subito, problematiche concrete: ereditò un appartamento e due cantine, che per necessità vennero posti in locazione. Ma anche qui la sorte fu avversa: l'inquilino risultò da subito moroso, i pagamenti si fecero irregolari, le spese condominiali rimasero insolute, e per la presenza di un minore nell'alloggio il Sig. Grossi – uomo sensibile e rispettoso – rinunciò ad azioni coattive, tollerando oltre ogni limite la morosità. In quello stesso anno l'Agenzia delle Entrate contestò la validità delle detrazioni fiscali per ristrutturazione, revocandole per un vizio formale (la mancata comunicazione all'ENEA), e richiese un'ingente somma a titolo di restituzione delle agevolazioni. Nel frattempo, i costi per sostenere la famiglia, i*



lutti, la gestione dell'eredità e l'impossibilità di fruire delle agevolazioni per il mutuo (trattandosi di seconda casa), iniziarono ad accumularsi in maniera disordinata, al punto da indurlo a chiedere nel 2012 un nuovo rifinanziamento del mutuo per affrontare le spese in corso";

rilevato che l'OCC ha dato conto che "Nel 2016, liberato l'appartamento ereditato, lo vendette per € 110.000, utilizzando l'intero ricavato per saldare debiti tributari e condominiali, oltre ad anticipare le quote per i lavori condominiali deliberati nell'ambito del Superbonus 110%. Ma a quel punto, l'equilibrio era già fortemente compromesso. Le richieste del Comune per tributi talvolta duplicati, altre volte riferiti a periodi in cui il Sig. Grossi non era più proprietario, si sommarono a una gestione fiscale sempre più caotica e priva di riferimenti. L'incapacità di reperire interlocutori certi e di ottenere chiarimenti contribuì a creare una spirale di smarrimento amministrativo. La situazione precipitò nel 2018, quando un incendio devastò la casa del ricorrente, distruggendo anche l'intero archivio documentale personale: contratti, ricevute, attestazioni fiscali, rendiconti bancari e ogni elemento utile a comprendere e ricostruire la propria posizione debitoria andarono perduti irrimediabilmente. Da allora, il Sig. Grossi ha potuto solo reagire alle richieste dell'Agente della Riscossione o delle finanziarie, cercando, ove possibile, di rateizzare quanto richiesto e far fronte con dignità a impegni mai assunti con leggerezza. Nel 2017 un ulteriore evento contribuì a ridurre la capacità di fronteggiare i debiti: la disdetta del contratto integrativo aziendale, che comportò la perdita di circa € 240 netti al mese, venendo meno alcune indennità fisse che il Sig. Grossi percepiva in busta paga da anni. A partire dal 2019 il debitore, che nel frattempo aveva contratto nuovi prestiti per fronteggiare investimenti domestici (come l'impianto fotovoltaico), ha iniziato – spesso per necessità e mai per scelta – a sovrapporre operazioni di consolidamento, chiedendo nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti. Con l'avvento della pandemia da COVID-19, l'equilibrio familiare e lavorativo è stato ulteriormente provato: la moglie, madre di due figli (di cui uno minorenne), non ha potuto inserirsi nel mondo del lavoro per assenza di opportunità e per esigenze legate alla cura dei figli. In quel contesto già difficile, il Sig. Grossi si è fatto carico esclusivo della famiglia, sia sotto il profilo economico che morale. Nel 2022, l'inizio del conflitto russo-ucraino e la conseguente impennata dei tassi BCE hanno causato un forte aumento della rata del mutuo, passata da circa € 730 a oltre € 1.200 al mese. L'intera struttura finanziaria del bilancio familiare è crollata, e i tentativi del ricorrente di ottenere una sospensione o una rinegoziazione del mutuo sono stati respinti";

rilevato che parte ricorrente ha quindi ricostruito il suo stato passivo per:

- Euro 139.776,91 credito ipotecario nei confronti di Vela OBG;
- Euro 16.139,24 chirografo nei confronti di KRUK Inestimenti S.r.l.;
- Euro 4.915,00 chirografo nei confronti di BNL;
- Euro 12.513,00 chirografo nei confronti di COFIDIS;
- Euro 39.000,00 chirografo nei confronti di BANCA IBL;
- Euro 1.838,00 chirografo nei confronti di Younited;
- Euro 2.800,00 chirografo nei confronti di COFIDIS;
- Euro 1.642,02 privilegio nei confronti di Regione Lazio;
- Euro 2.057,00 privilegio nei confronti di Comune di Canale Monterano;
- Euro 4.308,88 privilegio nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione amministrazione finanziaria provinciale I Roma;
- Euro 1.060,27 privilegio nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione per Regione Lazio;
- Euro 4.020,30 privilegio nei confronti di Agenzia delle entrate – riscossione per Comune di Cerveteri;
- Euro 367,56 chirografo Agenzia delle entrate – riscossione;
- Euro 2.154,00 avv. Claudia Fabiani;

rilevato che la proposta presentata ai creditori risulta "si deve evidenziare che che il proponente ha contratto un fondo Telemaco, con ammontare ad oggi della somma accantonata di Euro 84.799,54. La società, contattata, ha specificato che detta somma sarebbe svincolabile in favore del debitore previo provvedimento da parte del giudice, come da comunicazioni che si allegano (all.32 e 33). Detto svincolo consente di prevedere la



seguinte ed articolata proposta soddisfazione dei creditori” e che “Il pagamento della somma di euro 112.240,00 quale credito ipotecario ed in considerazione del valore dell’immobile. Nello specifico si prevede il pagamento della somma di euro 65.744,50 in otto anni, ovvero sia 96 ratei, con applicazione del tasso di interesse legale al 2%, pertanto per la complessiva somma di euro 71.198,91 con rate da euro 741,66 pienamente sostenibili a fronte dell’indicato reddito residuale del debitore” e che “La parte residuale dell’importo dovuto, pari ad euro 41.041,79 verrà versato in una unica soluzione con la somma inerente al fondo svincolato”;

rilevato che la proposta prevede che “In ordine ai creditori privilegiati si prevede il pagamento in una unica soluzione in forza della disponibilità della somma inerente al fondo svincolato (euro 84.799,54) a cui detrarsi la somma a copertura del credito ipotecario (euro 41.041,79), pertanto residuando la somma di euro 43.757,21 pienamente idonea”;

rilevato che la proposta prevede che “in ordine ai creditori in chirografo, considerando la somma residuale derivante dal fondo svincolato, la quale risulta essere pari ad euro 28.514,74 si prevede la soddisfazione dei creditori in chirografo nella misura del 27%”;

rilevato che parte ricorrente ha domandato l’applicazione delle misure protettive costituite dal divieto dei creditori di esercitare azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente e – in particolare – la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 51/2025 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia e concernente l’immobile utilizzato dal ricorrente quale abitazione familiare;

ritenuto poter concedere le misure protettive quale strumento utile per il presente procedimento posto che la liquidazione del bene immobile – utilizzato quale casa familiare – esporrebbe il ricorrente a sostenere ulteriori costi per reperire altra abitazione e l’aggressione agli altri beni dello stesso potrebbe costituire ulteriore elemento di contrazione della liquidità destinata dal ricorrente a soddisfazione dei creditori;

Visto l’art. 70 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DICHIARA

aperto il procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore di Gabriele Grossi (c.f. GRSGRL70P16H501V) nato a Roma il 16.09.1970, residente a Canale Monterano (RM), piazza del Campo, 6;

DISPONE

che l’OCC provveda a comunicare entro il 23.03.2026 a tutti i creditori la proposta di ristrutturazione debiti del consumatore e copia del presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web di questo Tribunale;

ORDINA



ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

AVVISA

i creditori che ricevuta detta comunicazione – ex art. 70, I co., c.c.i.i. – devono indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a ricevere tutte le comunicazioni;

FISSA

l'udienza del 07.04.2026 h. 12.30 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A, per la verifica dell'esito delle osservazioni;

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, l'OCC e i creditori;

AVVISA

i creditori che nel termine di venti giorni dalla detta comunicazione possono presentare osservazioni da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

AVVISA

i creditori che è loro facoltà accedere al fascicolo del presente procedimento, intervenire nel procedimento e presenziare alla detta udienza;

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto a tutti i creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e/o sui beni e diritti del suo patrimonio e che per detto periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

DISPONE

la sospensione generale delle azioni esecutive e/o cautelari pendenti e promosse sul patrimonio dei ricorrenti;

DISPONE

la sospensione del procedimento esecutivo n.r.g. 51/2025 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

AVVERTE



parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento e per gli adempimenti di legge.

Civitavecchia, il 23.02.2026

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

